

UISP EMILIA-ROMAGNA CALCIO



COMUNICATO N°16 del 30/12/2019

COMUNICATO N°16 del 30/12/2019

COMUNICAZIONI

SEGRETERIA

La Segreteria della competizione sarà presso il Comitato di Parma con i seguenti riferimenti e orari:

Segreteria Regionale Area Emilia

c/o Comitato UISP Parma

Via Laudadeo Testi 2 - 43122 Parma

SEGRETARIO: Roberto Rodio

TEL: 0521 707427

FAX: 0521 707420

EMAIL: calcio@uisper.info

	MATTINA			POMERIGGIO	
LUNEDÌ					
MARTEDÌ					
MERCOLEDÌ	09:00	13:00		15:00	18:00
GIOVEDÌ	09:00	13:00			
VENERDÌ					
SABATO					

Alla segreteria dovranno essere rivolte tutte le comunicazioni, i ricorsi e le richieste delle Associazioni iscritte, sarà compito della stessa inoltrare le comunicazioni a chi di competenza.

STRUTTURA COMITATO ORGANIZZATIVO "COPPA EMILIA"

Responsabile S.d.A. Calcio Regionale: Enzo Chiapponi (UISP Parma)

Coordinatore Attività: Giampaolo Ferri (UISP Reggio Emilia)

Segreteria e Comunicazione: Roberto Rodio (UISP Parma)

Giudice di I° grado: Maurizio Piccinini (UISP Parma)

Giudice di II° grado (Regionale): Enrico Leprini (UISP Ferrara)

Responsabile S.T.A.: Marco Trevisani (UISP Ferrara)

Staff S.T.A.: Massimo Buldrini (UISP Bologna), Massimo D'Auriente (UISP Piacenza), Domenico Gammuto (UISP Modena), Mauro Gianni (UISP Reggio Emilia), Otello Rizzoli (UISP Reggio Emilia), Mirko Tramelli (UISP Parma).

**Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado
Struttura Attività Calcio Uisp Emilia-Romagna**

Delibera n°4
del 19 12 2019

Attività sportiva: 2019/2020 Ricorrente: ATLETICO REAL SALA
Comitato UISP di Parma Gara: ATLETICO REAL SALA - LEONCELLI
Gara del 06 12 2019
Comunicato numero 14 del 10 12 2019

Commissione composta dai Sig.ri:

Enrico Leprini	Coordinatore
Antonio Lugasi	Componente
Riccardo Correggioli	Componente

Svolgimento

L'associazione "ATLETICO REAL SALA" in data 11 12 2019, con atto del presidente Giorgio Pinardi propone ricorso, avverso la decisione del Giudice Disciplinare di Primo Grado, pubblicata sul Comunicato Ufficiale della Struttura di Attività Calcio UISP Parma numero 14 del 10 12 2019 in merito alla squalifica del tesserato Andrea Ilari, tessera UISP n°200162458 a quattro giornate di gara, articoli 116/218/221 RTN.

L'associazione ricorrente basa la propria tesi difensiva, motivando che "il tesserato in questione protestava con il direttore di gara, per non avere interpretato a dovere il regolamento e non accettando di dare spiegazioni, veniva invitato ad allontanarsi in modo non educato. Per nulla minacciava e offendeva l'arbitro, se non per dire che lui ed i compagni si sentivano presi per il.....
Inoltre la direzione arbitrale è stata caratterizzata per quasi tutta la gara da un comportamento sia nei nostri confronti e sia in quello degli avversari da decisioni incomprensibili, vedi l'espulsione di un loro giocatore che è risultata sorprendente per tutti (vedendo poi le 4 giornate inflittele la cosa non mi ha sorpreso, ma allucinato). Non so cosa possa aver scritto nel referto.
Aggiungo inoltre che grazie al buon senso dei giocatori in campo gli ultimi 13/14 minuti si sono giocati con l'accordo comune di tranquillità e senza cercare il risultato. Devo ringraziare e fare i complimenti agli avversari per il comportamento tenuto."

Per tali motivi, la ricorrente chiede:

Venga ridotta la squalifica da quattro a una giornata visto che la sua espulsione si è trattata di doppia ammonizione e non rosso diretto.

Motivazione

Tale Commissione Disciplinare d'Appello di Secondo Grado, ancor prima di entrare nel merito dei fatti, è tenuta a verificare se il ricorso sia stato inoltrato con tutti i dettami previsti dagli articoli che ne disciplinano la presentazione, pena la non ammissibilità, allo scopo di tutelare gli interessi di tutte le parti in causa.

Accertato il fatto che il ricorso è stato presentato nei termini temporali previsti;

Preso atto che è stata versata la cauzione relativa al ricorso;

Visionato il referto arbitrale con i suoi allegati;

Risentito l'arbitro in merito ai fatti avvenuti sul terreno di gioco;

Preso atto dell'istanza del ricorso e dopo aver visionato attentamente la documentazione presentata, prima di entrare nel merito della decisione assunta, questa commissione disciplinare ha l'obbligo di far presente quanto segue:

Come si evince dal referto arbitrale e dal supplemento di indagine, visionati da codesta commissione (riascoltato il d.d.g. e risentito il Giudice di Primo Grado), viene precisato che Ilari Andrea veniva espulso dal terreno di gioco per doppia ammonizione (art. 216). Alla vista del cartellino rosso iniziava a proferire continuamente offese nei confronti del direttore di gara (art. 218) rifiutandosi di uscire dal terreno di gioco, causando l'interruzione della gara per tre minuti (art. 221).

Delibera

Rigetta il ricorso, si conferma la squalifica al tesserato Andrea Ilari per 4 giornate di squalifica per la motivazione riguardante gli articoli 216 RTN espulsione per doppia ammonizione in campo;
218 RTN offese al direttore di gara (art 103);
221 RTN atteggiamenti minacciosi semplici (art 105).

Viene derubricato l'art.116 RTN (aggravante speciale)

Si incamera la tassa di ricorso e si dispone la pubblicazione sul primo C.U. della Struttura di Attività Calcio UISP Parma.